

Publicato il 21/03/2018

**N. 00397/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01408/2015 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2015, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;

contro

Comune di Andria, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe De Candia, Raffaella Travi, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri, n. 25;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 31 agosto 2015 con cui sono state determinate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015;

- della delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 31 agosto 2015 con cui sono state determinate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

- della delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 31 agosto 2015 con cui sono state determinate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015;
- della convocazione del Consiglio Comunale per il 31 agosto 2015 di data ed estremi sconosciuti;
- dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2015, "All. A" alla delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 31 agosto 2015;
- dell'elaborato tecnico per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2015, "All. B" alla delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 31 agosto 2015;
- di ogni atto e/o provvedimento che ne costituisca attuazione, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, preparatori e consequenziali, ancorché sconosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2018 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso in epigrafe, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Andria n. 31 del 31 agosto 2015, recante la determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015; la delibera C.C. n. 32 del 31.8.2015 con cui sono state determinate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015; la delibera C.C. n. 34 del 31.8.2015 con cui sono state determinate le tariffe della tassa sui rifiuti urbani (TARI) per l'anno 2015; unitamente alle tabelle allegate e agli atti connessi.

1.1. - Il Ministero deduce tre diversi motivi di illegittimità della delibera gravata, principalmente incentrati sulla violazione del termine ultimo per

l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di competenza comunale, quale riveniente dal combinato disposto degli articoli 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), 151 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e 1, comma 683, della legge n. 147/2013; tenuto altresì conto del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie di cui all'art. 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

2. - Il Comune di Andria si è costituito in giudizio l'1.12.2015 per resistere al ricorso, evidenziando la peculiarità della situazione determinata dalle elezioni amministrative comunali il 31 maggio 2015 e dall'insediamento del consiglio comunale, avvenuta con deliberazione n. 6 del 27 luglio 2015. Ha, altresì, argomentato sulla natura del termine previsto dall'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e sugli effetti conseguenti al suo mancato rispetto.

3. - Alla camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016, il Ministero ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare proposta congiuntamente al ricorso.

4. - Alla pubblica udienza del 14 marzo 2018, sentite le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. - Il ricorso va solo parzialmente accolto, sulla scorta dell'orientamento da ultimo espresso dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, n.n. 267/2018, 176/2018, 4104/2017) e seguita anche da questo T.A.R. (T.A.R. Bari, sez. II, sent. 271/2018; 267/2018).

5.1. - La controversia investe la questione della natura del termine di approvazione delle tariffe di cui si tratta, oggetto di molteplici pronunzie in giurisprudenza, approdata ad affermarne –in via prevalente- la perentorietà (tra le altre, cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 1495/2015); termine coincidente –alla stregua del quadro normativo di riferimento- con quello di approvazione del bilancio preventivo dell'ente locale (cfr. artt. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e 1, comma 683, della legge n. 147/2013), ordinariamente destinato a cadere il 31 dicembre dell'anno precedente (art. 151 T.U.E.L.). In particolare, per il bilancio preventivo 2015, il termine di approvazione era

stato differito al 30 luglio successivo (articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015).

5.2. - Le delibere impugnate, come correttamente fatto rilevare dal Ministero ricorrente, risultano approvate soltanto il 31 agosto 2015, con evidente violazione anche del termine differito.

5.3. - Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha di recente riconsiderato gli effetti conseguenti all'intempestività della delibera di approvazione delle tariffe in questione, valorizzando il contenuto dell'art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007. Non ha posto in discussione la natura perentoria del termine ma gli effetti della sua violazione sulla legittimità dei regolamenti e degli atti comunali, limitandone –ragionevolmente- l'incidenza al regime di efficacia temporale, sicché il rispetto del termine di approvazione di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 è –nella rivista impostazione- mera condizione per l'applicazione retroattiva delle nuove tariffe o aliquote (a partire cioè dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento).

Così dispone, invero, la norma appena richiamata: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”* (art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006).

Come chiarito dal Consiglio di Stato, dunque, *“la tesi del Ministero merita solo parziale condivisione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007, invero, la violazione del termine non determina di per sé ed automaticamente l'illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regime di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all'art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento). Ne consegue che le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò solo invalide. Ciò*

che risulta preclusa è soltanto l'applicazione (retroattiva) all'esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio).

Ciò implica che nel caso di specie l'approvazione delle deliberazioni oltre il termine del 30 luglio 2015 non determina in radice la loro illegittimità, ma ne preclude l'applicazione (che sarebbe stata consentita, invece, dall'approvazione tempestiva) a partire dal 1° gennaio 2015. Ed è solo in questi termini (nella misura in cui è diretto a contestare l'efficacia intertemporale delle deliberazioni comunali) che l'appello del Ministero merita accoglimento (cfr. in questi termini Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2017, n. 4104).” (Cons Stato. Sez. V, sent. 267/2018, cit.)

5.4. - Aderendo all'orientamento del supremo consesso, deve concludersi che l'approvazione della gravata deliberazione oltre il termine del 30 luglio 2015 non ne determina in radice l'illegittimità ma ne preclude soltanto l'applicazione a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

6. - In questi termini dunque, nella misura in cui è diretto a contestare l'efficacia intertemporale delle deliberazioni comunali, il ricorso del Ministero merita accoglimento.

7. - La peculiarità e la parziale novità della questione, unitamente alla reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Francesco Cocomile, Consigliere

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Cesira Casalanguida

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO